

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

detenzione possono essere scontate in case di custodia. »

Se avete buone ragioni perchè la pena della detenzione o della prigionia sia convertita in taluni casi nella pena del confino, fate un articolo che si assomigli al 17, ed allora non sarà l'arbitrio del magistrato, ma il senno del legislatore, che determinerà questo caso.

Riassumendo dico che o il confino è una pena, e bisogna ripristinarla nell'articolo 11, o se per tale non si accetta è d'uopo eliminare l'articolo 27 concordato fra la Commissione ed il Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Melchiorre propone la pregiudiziale sul paragrafo terzo dell'articolo 27.

Cominceremo a mettere ai voti i primi paragrafi dell'articolo 27.

MELCHIORRE. Domando la parola.

PRESIDENTE. È la quarta volta.

MELCHIORRE. Non è per rientrare nella discussione.

PRESIDENTE. Ritira la sua proposta? Se la ritira ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Siccome il guardasigilli nell'ultima parte del suo discorso, rispondendo alle poche osservazioni da me fatte, ammetteva che questa pena potesse essere registrata nell'articolo 11, e che questo lavoro sarebbe fatto con accuratezza dalla Commissione...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No, no!

PRESIDENTE. Il ministro non ha detto questo.

MELCHIORRE. Mi è sembrato di sentire...

PRESIDENTE. Tutto al contrario.

MELCHIORRE. Se questo non ha detto, persisto nella mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho detto che si possa rifare l'articolo 11 di già votato. Ho detto bensì che votandosi ora l'articolo aggiunto, si potrebbe forse collocarlo al capo primo, colà dove stavano nel progetto ministeriale gli articoli 18 e 19 ove descrivevansi le pene del confino e dell'esilio locale. Ovvero in quell'altra sede qualunque, in cui la Commissione autorizzata a procedere al coordinamento degli articoli, sarà per giudicare più conveniente.

PRESIDENTE. Do lettura dei due primi paragrafi dell'articolo 27 e li pongo a partito:

« § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da sei giorni a cinque anni e si dividono in quattro gradi:

- 1° da sei giorni a quattro mesi;
- 2° da quattro mesi ad un anno;
- 3° da un anno ed un mese a trenta mesi;
- 4° da trentun mesi a cinque anni.

« § 2. Queste pene, nel primo grado, si applicano a giorni; negli altri gradi a mesi. »

(Sono approvati.)

Ora veniamo all'aggiunta nuovamente proposta dalla Commissione, che è così concepita:

« § 3. Il giudice, valutando le circostanze del fatto e la condizione dell'imputato, può surrogare ai primi tre gradi della prigionia o della detenzione per una eguale durata il confino del condannato in un comune da designarsi dalla sentenza, o il suo allontanamento almeno di 20 chilometri dal comune in cui fu commesso il reato, e da quello di residenza degli offesi e dello stesso condannato. »

MELCHIORRE. Se mi si accordasse la parola per sapere...

PESSINA, relatore. Prima di rispondere, chiederei la parola per domandare uno schiarimento all'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESSINA, relatore. Domanderei all'onorevole guardasigilli s'egli accetta che si tolgano le parole *almeno di 20 chilometri*, perchè si presterebbero all'interpretazione che il giudice possa ingiungere un allontanamento di centinaia di chilometri.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare che potrebbe il condannato allontanarsi alla distanza d'un solo chilometro, ed allora non sarebbe seria una penalità di questo genere. Comprendo che vi possa essere il timore che, quando sia stabilito un *minimum* e non un *maximum* di distanza, il giudice potrebbe mandare un individuo dal Piemonte nella Sicilia. Perciò se la Commissione crede d'aggiungere anche un *maximum*, non mi ci oppongo.

PRESIDENTE. Allora quale sarebbe il minimo?

PESSINA, relatore. Da dieci a venti chilometri.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Fino a cinquanta.

PESSINA, relatore. Accettando l'idea dell'onorevole ministro, io proporrei questo emendamento: « non meno di 20 e non oltre 50 chilometri. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ben riflettendo, io penso che il nostro timore non abbia fondamento. Qui il giudice non determina se non la distanza alla quale deve vivere per un certo tempo il condannato dal comune ove avvenne il reato e da quello di residenza degli offesi e del condannato medesimo, ma al di là di quella distanza gli lascia piena libertà di andare o di stabilirsi dove voglia.

PESSINA, relatore. Alla distanza di 100 chilometri dirà il giudice.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non lo dice.

PESSINA, relatore. Ma lo può dire.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Finora è stata sempre intesa così la condanna all'esilio correzionale,